



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

N. 34

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/11/2025

**OGGETTO:** ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, C. 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PCDM E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MARZO 2024, N. 8-83 04.

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di novembre alle ore 17:35 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i signori:

| Nome               |                 | <i><b>Presenza</b></i> |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| ROBALDO Luca       | GIUSTIFICATO    | SI                     |
| TOMATIS Elio       |                 | SI                     |
| GANZINELLI Roberto |                 | NO                     |
| RIZZOLA Cecilia    |                 | SI                     |
| BARELLO Laura      |                 | SI                     |
| BELLOCCHIO Marco   |                 | SI                     |
| BESSONE Guido      |                 | SI                     |
| PRIALE Enrico      |                 | SI                     |
| CHIECCHIO Erika    |                 | SI                     |
| IPPOLITI Maurizio  |                 | SI                     |
| BLENGINI Davide    |                 | SI                     |
| ROSSO Enrico       |                 | SI                     |
| PULITANO' Rocco    |                 | SI                     |
| CATTANEO Carluccio |                 | SI                     |
| GASCO Laura        | GIUSTIFICATO    | NO                     |
| MORANDINI Cesare   | GIUSTIFICATO    | NO                     |
| OREGLIA Davide     |                 | SI                     |
|                    | Totale presenti | 14                     |
|                    | Totale assenti  | 3                      |

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Campora Gabriele, Rabbia Alberto, Terreno Alessandro, Bertazzoli Francesca.

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Rientra il Consigliere Enrico Rosso.

A relazione del Sindaco.

Premesso quanto segue:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare l'art. 10, comma I, lettera e), numero 6), attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, all'art. 32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e al comma 3 dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, e del decreto legislativo 1<sup>o</sup> agosto 2000, n. 267, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;
- sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo Settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo Settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Preso atto:

- che il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1/2018) dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato;
- della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 *“Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”*, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile”;
- che la predetta Direttiva rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-8304, ha provveduto ad approvare lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM;

Considerato che:

- lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione Piemonte approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04, ha come finalità quella di garantire un quadro coordinato e integrato sul territorio piemontese, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;
- la Regione Piemonte ha provveduto a trasmettere a tutti i Comuni, il sopra citato schema tipo di regolamento, affinché le Amministrazioni potessero adeguare alla nuova normativa i regolamenti già esistenti;

Considerato inoltre che:

- presso il Comune di Mondovì è attivo il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, operativo dal 1998;
- il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Mondovì opera sulla base del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008;

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato illustrato e visionato dal Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto necessario sostituire interamente il regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Mondovì adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008, con un nuovo Regolamento conforme alla nuova normativa come ampiamente in premessa illustrata.

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicata in G.U. il 3 marzo 2023 Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04;

Propongo, quindi, al Consiglio Comunale:

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mondovì in attuazione dell'art. 35, c.1, del D.Lgs. n.1/2018, secondo la Direttiva PCDM del 22/12/2022 e della Delibera della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che va a sostituire integralmente il precedente Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008.;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Mondovì;
- 4) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è Domenica Chionetti Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'illustrazione del Sindaco.

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente Amministrativa, la quale, nella seduta del 7 novembre 2025 ha espresso parere favorevole;

Premesso quanto segue:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare l'art. 10, comma I, lettera e), numero 6), attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della

protezione civile, all'art. 32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e al comma 3 dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, e del decreto legislativo 1<sup>o</sup> agosto 2000, n. 267, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;
- sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo Settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo Settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Preso atto:

- che il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1/2018) dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato;
- della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 *“Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”*, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile”;
- che la predetta Direttiva rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-8304, ha provveduto ad approvare lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione di Protezione

civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM;

Considerato che:

- lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione Piemonte approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04, ha come finalità quella di garantire un quadro coordinato e integrato sul territorio piemontese, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;
- la Regione Piemonte ha provveduto a trasmettere a tutti i Comuni, il sopra citato schema tipo di regolamento, affinché le Amministrazioni potessero adeguare alla nuova normativa i regolamenti già esistenti;

Considerato inoltre che:

- presso il Comune di Mondovì è attivo il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, operativo dal 1998;
- il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Mondovì opera sulla base del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008;

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato illustrato e visionato dal Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto necessario sostituire interamente il regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Mondovì adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008, con un nuovo Regolamento conforme alla nuova normativa come ampiamente in premessa illustrata;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicata in G.U. il 3 marzo 2023 Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile»;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04;

Attestato che in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta maggiori oneri sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Mondovì;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, interventi tutti (Consiglieri Rosso, Oreglia, Bessone), i chiarimenti del Comandante Domenica Chionetti (che il Presidente invita a rispondere su indicazione del Sindaco), ed il Consigliere Davide Oreglia che, a norma dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositate agli atti della Segreteria Generale ed alle quali si rimanda;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica;

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

|             |    |
|-------------|----|
| favorevoli: | 13 |
| contrari:   | 0  |
| astenuti:   | 0  |

E' assente al voto il Consigliere Davide Blengini;

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare il nuovo Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mondovì in attuazione dell'art. 35, c.1, del D.Lgs. n.1/2018, secondo la Direttiva PDCM del 22/12/2022 e della Delibera della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 8-83 04, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che va a sostituire integralmente il precedente Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2008.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Mondovì.
- 4) Di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è Domenica Chionetti Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Stefania Caviglia. \*

IL PRESIDENTE  
Elio Tomatis \*